

DISCIPLINARE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI ALLEVATORI DI API ITALIANE

Art. 1

1. L'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane (di seguito denominato Albo) è stato istituito dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), presso l'allora Istituto Nazionale di Apicoltura - oggi Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA), con D. M. n. 20984 del 10 marzo 1997 (integrato e revisionato con D. M. n. 21547 del 28 maggio 1999 e D. M. n. 1839 del 30 gennaio 2013).

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO

Art. 2

1. L'Albo rappresenta lo strumento per la salvaguardia e il miglioramento delle sottospecie autoctone di *Apis mellifera* allevate in Italia e ha pertanto lo scopo di indirizzare, sul piano tecnico, l'attività di allevamento e di selezione al fine della loro valorizzazione economica e di conservazione della loro biodiversità, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto.

2. Le attività dell'Albo sono svolte attraverso le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del MASAF.

3. L'Albo è strutturato in due sezioni corrispondenti alle sottospecie di api autoctone del territorio italiano:

- sezione *Apis mellifera ligustica*
- sezione *Apis mellifera siciliana*

con riserva di eventuali specificazioni e ampliamenti, in seguito all'acquisizione di migliorate cognizioni genetiche su popolazioni allevate in particolari regioni del territorio nazionale.

Art. 3

1. Allo svolgimento e al coordinamento delle attività dell'Albo si provvede con:

- a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC)
- b) l'Ufficio Centrale (UC)
- c) il Corpo degli Esperti (CE).

Art. 4

1. La CTC svolge i seguenti compiti:

- a) determina i criteri e i parametri per la tipizzazione genetica delle sottospecie ligustica e siciliana e di eventuali altre popolazioni allevate in specifiche aree del territorio nazionale;

- b) stabilisce i requisiti funzionali ai fini del miglioramento genetico e della conservazione delle sottospecie autoctone allevate in Italia, anche per quanto riguarda la capacità di resilienza rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici e della globalizzazione;
- c) promuove iniziative per la realizzazione di piani di selezione per la salvaguardia e il miglioramento del patrimonio genetico delle api italiane, con particolare riferimento alle Stazioni di Fecondazione (SF) in zone di allevamento protette;
- d) definisce indirizzi e parametri biologico - tecnici e igienico - sanitari per la conduzione degli allevamenti di api regine anche finalizzati alla produzione di sciame artificiali e/o pacchi d'ape con regina;
- e) delibera l'ammissione all'Albo, previa compilazione ed esame della check list di cui all'allegato 8. La Check list comprende anche i seguenti aspetti: Alla CTC sono sottoposte le domande nel momento in cui è stata pagata la quota una tantum per il sopralluogo, è stato già effettuato il sopralluogo e sono già state effettuate le analisi dei campioni.
- f) delibera la sospensione temporanea o permanente dell'iscrizione all'Albo allorché, in occasione di verifiche o sopralluoghi, sia riscontrata la mancanza dei prescritti requisiti previsti dal successivo art. 7;
- g) propone eventuali modifiche al Disciplinare e alle relative Norme Tecniche (NT).

2. Della CTC fanno parte:

- un funzionario tecnico del MASAF, dallo stesso nominato, incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
- un funzionario tecnico del Ministero della Salute, dallo stesso nominato;
- un funzionario tecnico rappresentante regionale, scelto a rotazione tra le tre regioni con maggior numero di allevatori iscritti e dalle stesse designate;
- il Direttore del CREA-AA, senza diritto di voto;
- tre tecnici qualificati, esperti in apicoltura, nominati dal MASAF, scelti fra una rosa di nominativi.
- due rappresentanti del CREA-AA, nominati dal MASAF di cui uno con funzioni di segretario dell'Albo e coordinamento delle attività;
- un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori di Api Regine (AIAAR), scelto a rotazione, nominato dal CREA-AA.
- due rappresentanti degli allevatori iscritti all'Albo, scelti a rotazione, nominati dal CREA-AA su designazione degli iscritti.

3. La Commissione nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice – Presidente, secondo quanto previsto nelle Norme Tecniche ed in base a comprovata esperienza in ambito scientifico.

4. Le funzioni di segretario della CTC, non avente diritto di voto, sono svolte dal Direttore del CREA-AA o da un suo delegato.

5. Di ogni adunanza è redatto un apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal segretario della CTC.
6. La CTC è da considerarsi validamente costituita qualora siano state espresse le designazioni di almeno 2/3 dei suoi componenti.
7. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; alle riunioni della Commissione possono essere invitati di volta in volta a partecipare, a titolo consultivo, esperti del settore, proposti dal Presidente, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, anche su indicazione della CTC. In caso di esame di nuove richieste di iscrizione all'Albo, deve essere compilata la dichiarazione di cui all'allegato 6. In difformità, occorre astenersi dalla valutazione e dalla votazione.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. La CTC dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati. Al fine di garantire la partecipazione in CTC di tutti gli iscritti all'Albo, è opportuna la rotazione dei relativi rappresentanti. Fino a quando non viene nominata la nuova CTC, rimane in carica la precedente.
10. In assenza del Presidente assume la presidenza il vice - Presidente.
11. La convocazione della prima seduta della Commissione neominata è predisposta dal CREA-AA. La convocazione della CTC viene fatta almeno dieci giorni prima della data della riunione. Le riunioni possono essere svolte anche con l'ausilio di piattaforme informatiche in modalità videoconferenza, con un preavviso di sette giorni.
12. Specifici incarichi di carattere tecnico possono essere delegati ad esperti nominati dalla CTC.
13. La CTC può organizzare specifici web meeting inerenti all'attività in argomento con la partecipazione di Organizzazioni e Associazioni apistiche a valenza nazionale.

Art. 5

1. L'UC è l'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature che provvede a:
 - a) istruire le domande dei richiedenti;
 - b) effettuare, quando necessario e previo esame dei documenti di cui al successivo art. 8, sopralluoghi negli allevamenti e nelle SF, al fine di accertare quanto dichiarato nella relazione di cui al successivo art. 8 punto a) in ordine ai criteri e ai requisiti biotecnici necessari a una produzione qualificata nelle diverse fasi di allevamento e in modo da assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente Disciplinare e nelle relative NT;
 - c) effettuare i campionamenti ed eseguire le analisi biometriche e biochimico - genetiche avvalendosi, per i prelievi, dell'eventuale collaborazione in campo di Esperti tecnici riconosciuti dal CREA-AA, debitamente formati e inseriti in apposito elenco pubblicato sul relativo sito istituzionale dell'Albo;
 - d) espletare i compiti relativi al funzionamento dell'Albo;
 - e) raccogliere ed elaborare i dati relativi ai controlli funzionali e ai rilevamenti effettuati sulle colonie sottoposte a valutazione;

- f) individuare i riproduttori e stabilire i programmi di riproduzione da attuarsi, caso per caso, nelle varie realtà territoriali sentito il parere della CTC;
- g) monitorare annualmente il pagamento delle quote di adesione all'Albo e riferire il relativo esito alla CTC.

2. Responsabile dell'attività dell'UC, dell'applicazione del presente Disciplinare e relative NT, e dell'attuazione delle delibere della CTC è il Direttore del CREA-AA.

Art. 6

- 1. Il CE è formato da tecnici designati dal CREA-AA per la verifica dell'idoneità degli standard morfometrici e genetici delle sottospecie relative alle due sezioni dell'Albo.
- 2. L'elenco dei componenti del CE è aggiornato annualmente e pubblicato sul sito istituzionale del CREA-AA.
- 3. I requisiti per essere nominati Esperti sono riportati nelle NT.

CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVATORI ALLE SEZIONI DELL'ALBO

Art. 7

- 1. L'adesione all'Albo è volontaria.
- 2. Possono essere ammessi all'Albo gli allevatori di api che producano api regine sia per la vendita o l'utilizzo tal quale, sia per l'inserimento in sciami artificiali e/o pacchi d'ape, che dispongano di un numero di alveari tale da garantire il rispetto delle metodologie di allevamento previste dai programmi di miglioramento genetico predisposti dall'UC, sentita la CTC, e che risultino intestatari di almeno 100 alveari dichiarati in Banca Dati Nazionale (BDN) apistica.
- 3. I requisiti per l'ammissione all'Albo sono riportati nelle NT.
- 4. L'ammissione alla sezione "ligustica" è consentita agli allevatori che operano in tutto il territorio nazionale, esclusa la Sicilia, salvo le zone con particolari e documentate condizioni di isolamento verificate dall'UC, sentito il parere della CTC e comunque che non interferiscano con i programmi di selezione per la salvaguardia e il miglioramento genetico dell'ape autoctona A. m. siciliana.
- 5. L'ammissione alla sezione "siciliana" è consentita ai soli allevatori che operano in Sicilia.
- 6. L'ammissione all'Albo è deliberata dalla CTC e viene definitivamente validata dopo il superamento di un periodo di prova.
- 7. Il periodo di prova ha durata variabile in base alle criticità evidenziate.

8. L'iscrizione all'Albo è riferita al singolo apicoltore, tranne i casi in cui è consentita l'iscrizione di altre forme in presenza di specifici requisiti indicati nelle NT.
9. In ogni caso all'allevatore va comunicato, entro 90 giorni, l'esito dell'istanza (es. accolta, non accolta, accolta con riserva). I 90 giorni decorrono dal termine del periodo di effettuazione dei sopralluoghi.

Art. 8

1. La domanda di ammissione all'Albo deve essere presentata all'UC conformemente al modello allegato al presente Disciplinare (allegato 1).
2. L'allevatore si impegna ad allevare esclusivamente api della sottospecie corrispondente alla sezione per cui presenta domanda di ammissione, a commercializzare soltanto api provenienti da detti allevamenti, a partecipare ai programmi di miglioramento genetico promossi dalla CTC e ad accettare e sottoscrivere il presente Disciplinare e le eventuali successive modifiche apportate dagli Organi competenti.
3. La presentazione delle domande avviene secondo il seguente iter procedurale:
 - a. periodo riservato alla presentazione dell'istanza: gennaio - aprile di ogni anno;
 - b. periodo di effettuazione dei sopralluoghi: maggio - ottobre di ogni anno; i campioni prelevati nel corso del sopralluogo devono risultare rispondenti alla sottospecie per la quale si chiede l'iscrizione per almeno il 70%;
 - c. la domanda d'iscrizione deve essere corredata dalla ricevuta del versamento della quota di "prima iscrizione" all'Albo pari ad euro 150; le modalità di versamento e l'importo sono indicate nel sito web Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane - Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane - Agricoltura e Ambiente – CREA.
 - d. Dopo l'ammissione, come per ogni altro allevatore, la quota di iscrizione annuale sarà di euro 100; le modalità di versamento e l'importo sono sempre indicate nel sito web Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane - Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane - Agricoltura e Ambiente – CREA.

Art. 9

1. La permanenza nell'Albo è subordinata al rispetto, da parte dell'allevatore, degli impegni assunti all'atto dell'iscrizione, all'ottemperanza delle disposizioni emanate dalla CTC e alla idoneità biotecnica e degli allevamenti di cui all'art.7 del presente Disciplinare.

CAPITOLO III

BANCA DATI, SCHEDE, MODULI E LOGO DELL'ALBO

Art. 10

1. Per il funzionamento dell'Albo è costituita presso il CREA-AA un'unica Banca Dati (BD) contenente le informazioni riguardanti gli animali valutati.
2. La BD è strutturata e organizzata in modo da consentire la rapida e agevole gestione delle sezioni dell'Albo e il rilascio dei certificati ufficiali.
3. Alla BD affluiscono i dati mediante:

- 3.1 valutazione morfometrica e/o genetica degli individui sottoposti a selezione;
- 3.2 schede di "performance test" relative alla produzione e al comportamento dei soggetti in valutazione;
- 3.3 elaborazione dei valori genetici;
- 3.4 acquisizione di informazioni aggiornate circa l'Azienda.

4. La BD consente il rilascio dei seguenti certificati:

- 4.1. certificato di valutazione morfologica e/o genetica di rispondenza alla sottospecie, rilasciato dall'UC;
- 4.2. report dei valori genetici;
- 4.3 altri documenti e report predisposti dall'UC e approvati dalla CTC.

Art. 11

1. Per la valutazione degli individui sottoposti a selezione ci si avvale dei Centri di Valutazione (CV) riconosciuti dal CREA-AA, così come definiti nelle NT.

Art. 12

1. Al termine di ogni anno solare, l'UC provvederà alla pubblicazione, sul sito istituzionale, dei nomi e dei riferimenti degli allevatori iscritti all'Albo e del report contenente gli indici di selezione riferiti alle api regine.

CAPITOLO IV

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO GENERALE

Art. 13

1. Gli allevamenti degli iscritti sono identificati secondo la normativa vigente e le api regine secondo i criteri indicati nelle NT.

CAPITOLO V

ALBO NAZIONALE DEGLI ESPERTI IN ANALISI SENSORIALE DEL MIELE E ALBO NAZIONALE DEI MELISSOPALINOLOGI (ESPERTI IN ORIGINE BOTANICA E GEOGRAFICA DEL MIELE)

Art. 14

1. Per la valutazione delle produzioni ottenute a seguito dell'applicazione di programmi di miglioramento genetico ci si avvale di esperti in analisi sensoriale del miele e di esperti in origine geografica e botanica dei mieli, iscritti in Albi regolati da appositi Disciplinari, approvati dal MASAF.

CAPITOLO VI

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DELL'ALBO

Art. 15

1. L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione all'Albo si impegna:

- a) ad osservare il presente Disciplinare nonché le disposizioni impartite per il funzionamento dell'Albo; gli obblighi previsti per il mantenimento dell'iscrizione sono dettagliati nelle NT;
- b) a sottoporre le proprie colonie ai controlli di volta in volta stabiliti dai competenti Organi dell'Albo;
- c) a fornire, quando richiesti dai competenti Organi dell'Albo, chiarimenti e notizie riguardanti il proprio allevamento.

Art. 16

1. L'infrazione, da parte dell'allevatore interessato, di una o più norme del presente Disciplinare e/o delle relative NT comporta, a seconda dei casi, i provvedimenti seguenti:

- a) ammonimento;
 - b) sospensione a tempo determinato dall'Albo;
 - c) cancellazione dall'Albo;
 - d) denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode;
2. In caso di mancato rispetto del piano di selezione con relativo invio di documenti e materiale, si procede all'ammonimento.
3. Nei casi di difformità dagli standard della sottospecie viene attuata la procedura di sospensione a tempo determinato dall'Albo fino a risoluzione del problema, che potrà avvenire avvalendosi di opportuni programmi di risoluzione predisposti e concordati con il CREA-AA. Per gli iscritti che aderiscono all'uso del Marchio, la sospensione prevede il divieto di utilizzo del Logo dell'Albo fino a riammissione. La sospensione viene riportata sulla pagina Web dell'Albo.
4. Qualora l'allevatore si trovi in condizioni di inadempienza per quattro anni consecutivi o non abbia risposto a due ammonimenti, la sua iscrizione decade automaticamente.
5. Gli allevatori non più interessati ad essere iscritti all'Albo devono comunicare all'UC la rinuncia tramite Raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), previo saldo delle eventuali pendenze economiche.
6. I provvedimenti sono deliberati dalla CTC.

Art. 17

1. Al finanziamento dell'Albo si provvede con:

- a) contributi statali in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del MASAF;
- b) contributi in applicazione di leggi a carattere regionale o nazionale in materia di produzione e miglioramento zootecnico;
- c) contributi delle Associazioni apistiche;
- d) contributi da parte dell'AIAAR;
- e) quote annuali di iscrizione all'Albo e quote di richiesta prima iscrizione;
- f) quote annuali di utilizzo del marchio dell'Albo;
- g) eventuali altri proventi.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18

1. Le modifiche al presente Disciplinare, d'iniziativa del MASAF o proposte dal CREA-AA, previo conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 19

Norme Tecniche

1. Le NT costituiscono parte integrante del presente Disciplinare, sono proposte dal CREA-AA, previo conforme parere della CTC, ed approvate dal MASAF.
2. Le modifiche di iniziativa del MASAF entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dal CREA-AA, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al MASAF entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al MASAF, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.

Albo Nazionale Allevatori Api Italiane

NORME TECNICHE (NT)

1. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL CORPO DEGLI ESPERTI (CE)

Il CE è formato da:

- Esperti campionatori, per effettuare campionamenti nel corso dei sopralluoghi presso le aziende dei richiedenti iscrizione all'Albo e delle verifiche presso le aziende già iscritte all'Albo aderenti al marchio; non possono ricoprire tale ruolo allevatori iscritti all'Albo, per questioni di incompatibilità;
- Esperti valutatori, per la verifica delle caratteristiche comportamentali e produttive delle api regine degli allevatori iscritti all'Albo; possono ricoprire tale ruolo anche allevatori iscritti all'Albo, dovendo valutare materiale anonimo.

Gli esperti devono possedere entrambi i seguenti requisiti:

- possedere il diploma di perito agrario oppure un diploma universitario o un diploma di laurea conseguiti presso una facoltà scientifica;
- aver seguito specifico percorso formativo organizzato dal CREA-AA relativo a ciascuna delle due figure previste.

Il bando per il reclutamento degli Esperti è reso pubblico attraverso il sito web dell'Albo.

Il percorso formativo, della durata di due giorni ed articolato in una parte teorica ed una pratica, verte su elementi tecnici contenuti nel Disciplinare dell'Albo e relative NT, nozioni di biologia, miglioramento genetico e caratterizzazione delle due sottospecie di *Apis mellifera*, con relativi metodi analitici, e pratiche apistiche.

L'elenco dei componenti del CE è aggiornato annualmente dall'UC e pubblicato sul sito istituzionale del CREA-AA.

Per il mantenimento della qualifica, gli esperti sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento organizzate dal CREA-AA.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ALBO

Possono essere ammessi all'Albo gli allevatori di api regine in possesso dei seguenti requisiti di ordine giuridico, sanitario e tecnico:

- essere in possesso di Partita Iva;
- disporre di almeno 100 alveari registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) apistica (numero necessario per garantire il rispetto delle metodologie di allevamento previste dai programmi di miglioramento genetico predisposti dall'UC);
- avere strutture tecniche adeguate ad una produzione professionale e utilizzo interno aziendale di api regine e/o sciami artificiali e/o pacchi d'ape purché provvisti di regine del proprio allevamento;

- essere allevatore di api regine da almeno tre anni, documentandone la vendita, anche di sciami artificiali e/o pacchi d'ape purché provvisti di regine del proprio allevamento e/o autocertificare la produzione di api regine e/o sciami artificiali per la rimonta interna o incremento del proprio allevamento;
- allevare colonie d'api rispondenti ai caratteri della sottospecie di cui alle NT delle rispettive sezioni;
- in caso di società, rientrare in uno dei casi di cui all'allegato 7.

La domanda di iscrizione deve essere corredata:

- a) da una relazione redatta secondo l'allegato 2 al presente Disciplinare e contenente gli elementi tecnici che illustrino l'attività del richiedente e le caratteristiche delle strutture impiegate, oltre l'ubicazione degli apiari secondo quanto riportato in BDN apistica;
- b) da una dichiarazione rilasciata dall'UC, relativa alla rispondenza dei campioni esaminati alle caratteristiche proprie della sottospecie alla cui sezione si fa richiesta di ammissione;
- c) dalla ricevuta del versamento della quota di "prima iscrizione" all'Albo;
- d) dall'ultimo censimento degli alveari effettuato nella BDN apistica.

3. ADEMPIMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Per il mantenimento dell'iscrizione gli allevatori iscritti devono:

- rispettare gli standard della sottospecie per cui si è richiesta l'iscrizione in tutte le colonie usate come riproduttori delle linee materne e paterne oppure per la costituzione di sciami artificiali o pacchi d'ape con regina del proprio allevamento, come indicato al punto 4 delle NT "Modalità di campionamento";
- utilizzare come riproduttori regine risultate conformi agli standard della sottospecie e che siano state valutate con test di performance (come descritto nei Capitoli "Centri di Valutazione" e "Schema generale del programma di selezione") o, in alternativa, che abbiano una genealogia nota;
- costituire gruppi di regine sorelle da inviare in parte al CREA-AA, nel periodo stabilito, per la valutazione anonima delle performance e in parte da trattenere presso i propri apiari per la valutazione in proprio; tale attività deve avere cadenza almeno biennale; le schede delle valutazioni eseguite in proprio dovranno essere spedite al CREA-AA entro il periodo concordato;
- aderire al programma di selezione riportato al punto 9 delle presenti NT;
- partecipare alle riunioni annuali;
- versare la quota annuale di iscrizione all'Albo secondo le scadenze stabilite.

4. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Per l'iscrizione all'Albo, in occasione del sopralluogo effettuato da personale inviato dall'UC, devono essere valutate la dimensione e la struttura dell'azienda e il materiale genetico presente; il criterio da seguire è di campionare api da ogni colonia contenente regina madre in uso nell'anno corrente e di campionare api da colonie contenenti regine figlie delle madri in uso o utilizzate in anni precedenti, per ognuna delle stazioni / aree di accoppiamento utilizzate; tranne casi di aziende con elevato numero di linee genetiche, viene previsto un numero massimo di 10 campioni.

Per il mantenimento dell'iscrizione, gli iscritti devono inviare ogni anno, possibilmente nella finestra temporale 1° ottobre – 28 febbraio dell'anno successivo, quattro campioni di api provenienti dalle

colonie con le regine madri in uso nell'anno in corso, su cui verranno eseguite gratuitamente le relative analisi. Il quarto campione, da considerarsi di approfondimento d'indagine, sarà analizzato esclusivamente nel caso in cui un campione su tre, dei primi tre analizzati, risulti non conforme. Pertanto, gli allevatori devono indicare la priorità nell'analisi dei campioni inviati, numerandoli progressivamente da 1 a 4. Qualora le regine madri eccedano il suddetto numero è necessario che le stesse vengano sottoposte a valutazione per la corrispondenza agli standard di sottospecie.

5. CENTRI DI VALUTAZIONE (CV)

I CV sono aziende apistiche, dislocate sul territorio nazionale, in cui sono utilizzate / valutate le api regine provenienti dalle SF degli allevatori iscritti all'Albo. La gestione dei CV è affidata a singoli e/o gruppi di apicoltori o Associazioni di apicoltori o altri Enti operanti in apicoltura, secondo specifico accordo tecnico-operativo.

Per ogni CV è individuato un referente responsabile delle relazioni con l'UC dell'Albo. Le attività di valutazione nei CV sono svolte da Esperti valutatori iscritti nel CE.

La retribuzione delle attività di valutazione è regolata da apposito documento, in cui sono riportati i parametri rilevati, le modalità di rilevamento ed i relativi importi corrisposti. Tale documento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Albo.

I CV possono essere classificati in funzione dell'area pedoclimatica in cui sono situati.

L'elenco dei CV è pubblicato sul sito istituzionale dell'Albo.

I CV sono autonomi nella gestione delle regine a loro affidate ed in particolare:

- ricevono le regine dal CREA-AA;
- eseguono in proprio i test di performance;
- compilano ed inviano le schede di performance (modello disponibile sulla pagina web dell'Albo) di norma entro la fine di ottobre dell'anno successivo all'invio delle regine, o in altra data concordata durante la riunione annuale degli iscritti;
- forniscono il campionamento della progenie delle regine in valutazione, a seguito di richiesta del CREA-AA;
- restituiscono le regine eventualmente richieste dagli allevatori iscritti.

I CV operano secondo il seguente iter:

Anno 1

- Le **regine** da valutare vengono ricevute nel periodo concordato (annualmente) dal referente del CV e subito distribuite ai valutatori. Questi, appena possibile, introducono le regine in nuclei orfani precedentemente predisposti, con eguale forza numerica e scorte, su almeno cinque favi. I nuclei con le regine da valutare sono collocati nel medesimo apiario e sono disposti in modo da evitare effetti di deriva. Sulla scheda da lasciare sul copri favo del nucleo viene annotata la sigla (che garantisce la valutazione anonima) della regina, che è riportata sul retro della gabbietta. I nuclei vengono trattati ed invernati secondo le normali procedure adottate dall'apicoltore.

Anno 2

- La **gestione delle colonie** avviene secondo la normale conduzione dell'apicoltore che ha comunque cura di:
- mantenere le regine del programma unite in un unico apiario stanziale eventualmente anche insieme ad altre colonie estranee al programma;

- compilare l'apposita scheda dell'Albo (modello disponibile sulla pagina web dell'Albo), possibilmente da tenere sopra il copri favo e disponibile ad ogni visita;
- segnalare eventuali caratteristiche anomale dal punto di vista morfologico / biometrico e predisporre eventuale campionamento e spedizione per verifica degli standard della sottospecie;
- evitare lo spostamento di favi con covata e/o scorte (aggiunte e prelievi) eseguito durante le normali procedure di “livellamento” stagionali; tale spostamento potrà essere eseguito solo in casi di necessità, e comunque evitare di rinforzare le colonie con sviluppo scarso e lento per consentire una corretta valutazione. I prelievi di covata dalle colonie più forti andranno invece limitati all'effettivo pericolo di sovraffollamento del nido, magari anticipando la posa dei melari.

In base agli obiettivi della selezione vengono valutati i seguenti caratteri minimi:

Caratteri produttivi

- Produzione di miele

La produzione di miele viene registrata dopo ogni smelatura, ed espressa in chilogrammi (kg) di miele.

Caratteri comportamentali

- Ripresa primaverile

Viene valutata tramite punteggio da 1 a 4, espresso sulla base dell'esperienza del valutatore considerando il luogo in cui le famiglie sono valutate. I parametri oggettivi da considerare sono la velocità nell'aumentare il numero di api rispetto alla situazione di uscita dall'inverno e quello della data in cui viene posizionato il primo melario.

- Docilità

La docilità viene stimata nel corso della stessa giornata per tutte le colonie del gruppo, assegnando apposito punteggio. Vanno evitate le giornate ventose o con eventi atmosferici che non permettono un regolare volo delle bottinatrici.

- Tendenza alla sciamatura

Il punteggio relativo alla tendenza alla sciamatura è assegnato tenendo conto dello sviluppo della colonia e della tempestività delle operazioni (aggiunta di favi vuoti, di fogli cerei, sovrapposizione del melario) effettuate per evitare che il sovraffollamento del nido "inneschi" la sciamatura. Viene cioè posta attenzione a non indurre al fenomeno le colonie più veloci nella ripresa primaverile che necessiterebbero di maggiori "attenzioni" rispetto a quelle più lente. È opportuno, in caso di febbre sciamatoria, registrare il numero delle celle reali allevate dalla famiglia, per consentire una più oggettiva valutazione del carattere.

- Annotazioni

Nelle annotazioni segnalare l'eventuale presenza di sintomi relativi alle malattie delle api e tutto ciò che può essere utile ai fini dell'espressione del giudizio finale.

I punteggi relativi ai caratteri comportamentali sono definiti dalla CTC.

Caratteri di resilienza

- Comportamento igienico

Nel corso della stagione devono essere eseguiti due test di rimozione di covata uccisa tramite protocolli standard (per esempio con azoto liquido o foratura con spillo entomologico, come descritto nel BEE BOOK). Devono essere registrati il tipo di test adottato e l'intervallo temporale tra test e lettura dei dati di rimozione. Il test va possibilmente eseguito lo stesso giorno su tutti gli alveari. Le repliche devono essere distanziate tra loro di almeno tre settimane. I dati di rimozione devono essere riportati

MASAF - DISR VII - Prot. Interno N.0060413 del 09/02/2026

Questo carattere è oggetto di specifico protocollo da concordare con i CV in funzione degli indirizzi di selezione richiesti dagli iscritti.

Questo carattere è oggetto di specifico protocollo da concordare con i CV in funzione degli indirizzi di selezione richiesti dagli iscritti.

. Scorte e rapporto api adulte/covata/scorte

Indicare sulla scheda quanti favi di scorte, di api adulte e di covata sono presenti, oppure effettuare la valutazione con metodo dei sestì o ColEval (vedere BeeBook per metodi standard).

Il rapporto api adulte/covata può essere espresso come “equilibrio della colonia”, carattere valutabile con punteggio su scala da 1 a 4 come gli altri caratteri.

Effettuare la valutazione almeno tre volte nel corso della stagione attiva (escludere i momenti di ricambio all'uscita dall'inverno e in fase di invernamento).

Questi caratteri sono oggetto di specifico protocollo da concordare con i CV in funzione degli indirizzi di selezione richiesti dagli iscritti.

I dati delle valutazioni vengono raccolti dal referente del CV e successivamente inseriti direttamente nella BD "Valutazioni genetiche api regine dell'Albo Nazionale". L'invio dei dati (schede di valutazione cartacee o digitali) e l'inserimento in BD, avviene l'anno successivo al conferimento delle regine, entro la fine di ottobre.

6. IDENTIFICAZIONE REGINE

Le regine sottoposte ai programmi di selezione e iscritte nella BD sono identificate con uno specifico codice numerico univoco che fornisce indicazioni circa l'allevatore e l'anno di nascita della regina.

Codice a 4 cifre per le regine iscritte nella BD

Il codice per le regine è rappresentato da 4 campi numerici: -- -/- -/- - -/- - - -.

- Il primo campo numerico rappresenta l'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane (IT-1 per la sez. *A. m. ligustica* e IT-21 per la sez. *A. m. siciliana*).
- Il secondo campo numerico riporta il codice identificativo dell'allevatore (elenco riservato, codice pubblicato solo previo consenso dell'allevatore).
- Nel terzo campo numerico vi è un numero progressivo che identifica la regina e che riparte da 0 ogni anno.
- In ultima posizione si trova l'anno di nascita della regina (4 cifre).

7. STANDARD DELLE SOTTOSPECIE

1. SEZIONE *Apis mellifera ligustica* Spinola (1806)

1.1 Gruppo geografico di appartenenza (classificazione secondo Ruttner, 1988): Mediterraneo centrale - Europa sud-orientale

1.2. Distribuzione

A. m. ligustica è presente in tutta la penisola ed in Sardegna; in quest'ultima isola sono presenti anche popolazioni ibride con *A. m. mellifera*. Nelle zone dell'arco alpino si rinvencono ibridi con le sottospecie confinanti: *A. m. mellifera* nella parte occidentale e centrale e *A. m. carnica* nella parte centrale e orientale. A causa di continue e massicce importazioni, l'ape ligustica è presente anche in Sicilia dove però abbondano popolazioni ibride dovute alla locale *A. m. siciliana*. Di tutte le sottospecie dell'Europa continentale, la ligustica è quella che ha avuto la più piccola area originaria di distribuzione a causa delle barriere montuose e marittime entro le quali si è trovata confinata al termine dell'ultima glaciazione. Tuttavia, la sua adattabilità ad un ampio spettro di condizioni climatiche ne ha permesso la colonizzazione in tutti i continenti ove sia praticata l'apicoltura, tanto che oggi è una delle sottospecie più diffuse nel mondo.

1.3. Caratteristiche biologiche e di comportamento

Le api della sottospecie *A. m. ligustica* sono particolarmente attive, docili e con una spiccata attitudine all'allevamento della covata, grazie anche all'elevata prolificità dell'ape regina. Nonostante l'eccezionale quantità di covata deposta e allevata, è poco incline alla sciamatura. Le colonie iniziano ad allevare covata sin dalla fine dell'inverno e mantengono un'estesa area di allevamento indipendentemente dall'entità del flusso nettario e pollinifero, sino ad autunno inoltrato.

1.4. Caratteristiche morfologiche

All'aspetto, *A. m. ligustica* si distingue soprattutto per il colore giallo-arancio dei primi urotergiti.

La tabella 1 riporta i valori morfometrici (media e deviazione standard) utilizzati per il riconoscimento della sottospecie *A. m. ligustica*.

Caratteri		Unità misura	Media	Deviazione standard
Pigmentazione terzo tergite		classe	7,65	0,73
Ala anteriore destra	Lunghezza	mm	9,17	0,12
	Larghezza	mm	3,23	0,06
	Nervatura cubitale a	mm	0,56	0,03
	Nervatura cubitale b	mm	0,24	0,02
	Indice cubitale		2,44	0,24
	Angolo A4	gradi	30,55	1,18
	Angolo B4	gradi	109,03	2,73
	Angolo D7	gradi	98,78	2,12
	Angolo E9	gradi	23,52	1,19
	Angolo G18	gradi	91,17	2,42
	Angolo J10	gradi	52,26	1,91
	Angolo J16	gradi	95,52	2,39
	Angolo K19	gradi	78,68	1,90
	Angolo L13	gradi	13,62	1,05
	Angolo N23	gradi	92,74	1,96
	Angolo 026	gradi	35,73	1,97

Tabella 1. *A. m. ligustica*: valori medi e relativa deviazione standard di 17 caratteri morfometrici.

2 - SEZIONE *Apis mellifera siciliana* Dalla Torre (1896)

2.1. Gruppo geografico di appartenenza (classificazione secondo Ruttner, 1988): Mediterraneo centrale - Europa sud-orientale.

2.2. Distribuzione

Le api della sottospecie siciliana sono diffuse esclusivamente in Sicilia. La posizione sistematica di *A. m. siciliana* rispetto alle altre sottospecie mediterranee appare incerta; tuttavia la caratterizzazione morfologica, operata attraverso indagini biometriche sulle popolazioni presenti sull'isola in epoca precedente alla massiccia importazione di *A. m. ligustica* dal continente, depone a favore dell'individualità tassonomica dell'ape siciliana.

Negli ultimi decenni la massiccia importazione nell'isola di api ligustiche ha compromesso l'integrità genetica delle popolazioni locali, tanto che oggi sono in atto iniziative per il recupero e la salvaguardia della siciliana in purezza.

2.3. Caratteristiche biologiche e di comportamento

Le caratteristiche biologiche di *A. m. siciliana* riflettono, in parte, un adattamento a condizioni ambientali di tipo mediterraneo e subtropicale, con riferimento particolare ai fattori climatici (estate calda e secca) e al comportamento di difesa da alcuni predatori.

È una sottospecie abbastanza docile e dotata di buona tenuta del favo. Utilizza abbondantemente la propoli nella tarda estate e in autunno. Le colonie allevano covata e mantengono fuchi per quasi tutto l'anno, eccetto per un breve periodo invernale. Alcuni studi riportano che al momento della sciamatura vengono prodotte un numero molto elevato di celle reali (Ruttner, 1988; Tiemann, 1993), ma rimane da valutare se questo carattere sia ancora presente nella popolazione attuale.

2.4. Caratteristiche morfologiche

A. m. siciliana si distingue a prima vista per il colore scuro. Infatti i primi tergiti addominali sono completamente bruni oppure presentano solo macchie gialle, ma non bande. I peli del torace e dell'addome sono giallastri e non grigi o bruni come nelle altre razze scure. Rispetto alla ligustica, inoltre, pur avendo dimensioni corporee simili, presenta ali nettamente più piccole.

La tabella 2 riporta i valori morfometrici (media e deviazione standard) dei caratteri utilizzati per il riconoscimento della sottospecie *A. m. siciliana*.

Caratteri		Unità misura	Media	Deviazione standard
Pigmentazione terzo tergite		classe	1,41	1,02
Ala anteriore destra	Lunghezza	mm	9,04	0,15
	Larghezza	mm	3,12	0,05
	Nervatura cubitale a	mm	0,56	0,03
	Nervatura cubitale b	mm	0,23	0,01
	Indice cubitale		2,47	0,22
	Angolo A4	gradi	30,57	1,42
	Angolo B4	gradi	106,03	5,02
	Angolo D7	gradi	97,47	1,84
	Angolo E9	gradi	22,09	1,24
	Angolo G18	gradi	95,55	2,23
	Angolo J10	gradi	50,64	1,94
	Angolo J16	gradi	97,06	1,89
	Angolo K19	gradi	78,23	1,37
	Angolo L13	gradi	14,01	0,83
	Angolo N23	gradi	89,70	1,97
	Angolo 026	gradi	38,50	2,84

Tabella 2. *A. m. siciliana*: valori medi e relativa deviazione standard di 17 caratteri morfometrici.

3 - Metodi di analisi per la classificazione delle sottospecie

I campioni sono classificati come appartenenti o meno alle sottospecie della sezione di riferimento secondo il metodo morfometrico. In casi dubbi, o per maggiore definizione, possono essere affiancati i metodi molecolari sotto descritti.

3.1 Metodi morfometrici

Da ogni campione consegnato al laboratorio dall'allevatore o in seguito a sopralluogo, sono prelevate 18 api, dalle quali viene dissezionata l'ala anteriore destra. Le ali sono montate su pellicole da diapositive in modo da poterne acquisire l'immagine mediante uno scanner. La scansione dei campioni di ali avviene con risoluzione di 3200 dpi. Successivamente l'immagine, inviata ad un PC, viene visualizzata sul monitor e sottoposta a misurazione per mezzo di un software specifico, ottenendo i parametri alari riportati nella tabella. I risultati dei caratteri alari così ottenuti vengono sottoposti ad analisi statistica multivariata discriminante, utilizzando un data base di riferimento, fino ad ottenere la classificazione del campione. Il data base di riferimento messo a punto da CREA-AA è attualmente costituito da 172 campioni contenenti le sottospecie *A. m. carnica* (39), *A. m. ligustica* (38), *A. m. mellifera* (28), *A. m. intermissa* (20), *A. m. caucasica* (20), *A. m. siciliana* (27). Il database è soggetto ad aggiornamenti e ampliamenti in base a nuove acquisizioni.

In aggiunta ai dati relativi all'ala e all'elaborazione statistica conseguente, viene effettuata la valutazione della pigmentazione del terzo tergite addominale seguendo la scala empirica di Goetze (Ruttner e coll., 1978).

Elaborazione dati ed espressione dei risultati:

- per ogni campione la media dei valori dei parametri alari misurati su 18 individui viene sottoposta ad analisi multivariata discriminante e la classificazione avviene secondo le probabilità a posteriori. Il risultato di conformità alare si assegna quando la probabilità a posteriori dell'analisi discriminante è superiore o uguale a 90%.
- per ogni campione la pigmentazione del terzo tergite di 18 individui viene valutata secondo le classi di Goetze. La conformità si assegna quando la media ha valore compresi tra la media e due volte la deviazione standard riportata in Tabella 1 (*A. m. ligustica*) o in Tabella 2 (*A. m. siciliana*).

3.2 Metodi molecolari

3.2.1. DNA mitocondriale

Usato in studi di genetica di popolazione, soprattutto considerando la regione intergenica tRNA_{Leu}-COX2 (precedentemente nota come COI – COII) (Garnery et al. 1993). Sulla base della variabilità in questa regione sono state confermate le linee evolutive determinate da studi morfometrici, corrispondenti ai diversi areali di origine e distribuzione delle popolazioni di *Apis mellifera* (Cornuet and Garnery 1991). La regione COI – COII è composta da alcune sequenze che possono essere o meno presenti, oppure ripetersi. Sulla base della composizione di queste sequenze e delle loro variazioni sono individuati i cosiddetti “aplotipi”, denominati secondo le linee filogenetiche individuate con la morfometria di Ruttner, con cui in gran parte si sovrappongono, ovvero A (linea Africana), M (linea Europa centrale), C (linea Europa Sud-Est), O (linea Europa medio-orientale, in seguito distinta come Y e Z trovate essere più presenti in Africa). All'interno di ogni raggruppamento si trovano variazioni minori, con aplotipi che mantengono la stessa lettera ma a cui viene aggiunto un numero. Sono stati descritti una cinquantina di aplotipi.

Sono considerati conformi alla sottospecie *A. m. ligustica* campioni il cui aplotipo, per la regione intergenica tRNA_{Leu}-COX2, corrisponda a C1, M7 o 4 (ulteriori riferimenti in Meixner et al., 2013, Magnus et al. 2014, Techer et al., 2017), mentre per la sottospecie *A. m. siciliana* sono considerati conformi gli aplotipi A.

Il DNA mitocondriale è ereditato per via materna, quindi nel caso di analisi di api di una colonia fornisce informazioni relative alla regina, ma non ai fuchi con cui si è accoppiata.

3.2.2. SNP

Gli SNP (*single nucleotide polymorphism*) sono differenze puntiformi tra i genomi di due o più campioni, ovvero cambiamenti in un'unica base in una data posizione di una sequenza di DNA. Gli SNP sono presenti in tutto il genoma, e le attuali tecniche di sequenziamento di genoma intero e di bioinformatica permettono di individuare SNPs che possono fungere da marcatori. Analisi basate su SNP sono già applicate in diversi campi (medico, selettivo, filogenetico) per specie animali e vegetali, tuttavia i costi per la messa a punto di pannelli di marcatori informativi sono alti. Nelle api alcuni pannelli di SNP sono già stati sviluppati, sia a fini di ricerca che commerciali. In particolare, nell'ambito di un progetto UE (SMARTBEES), utilizzando un vasto campionamento a livello europeo, e usando come base la classificazione morfometrica, è stato prodotto un pannello di 4094 SNP per l'identificazione di 14 sottospecie (Momeni et al, 2021), disponibile commercialmente (EUROFINS).

8. STAZIONI DI FECONDAZIONE (SF)

Base biologica

L'accoppiamento delle api, diversamente da quanto avviene per altri animali allevati, è di difficile controllo, poiché avviene in volo, anche a diversi km di distanza dall'alveare di origine dei riproduttori. In base alle caratteristiche orografiche del territorio regine vergini e fuchi possono spostarsi fino a 5 - 8 km verso zone poste a 10 - 30 metri di altezza definite "aree di congregazione fuchi" (in inglese "*drone congregation areas*", "DCA"), dove le regine si accoppiano con 10 - 20 fuchi provenienti dai diversi alveari siti nel raggio di alcuni km.

Finalità

Iniziative per la conservazione delle sottospecie autoctone di api (*Apis mellifera ligustica* e *Apis mellifera siciliana*) e per il miglioramento genetico dipendono dalla possibilità di controllare l'accoppiamento, da cui la necessità di definire e normare la costituzione di aree di rispetto per la fecondazione delle api regine.

L'istituzione di stazioni di fecondazione afferenti all'Albo Nazionale può essere richiesta esclusivamente da parte degli allevatori regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane (di seguito denominato Albo), istituito con D. M. n. 20984 del 10 marzo 1997, e secondo le vigenti disposizioni legislative nazionali e/o regionali.

Definizione

Si definisce stazione di fecondazione l'apiario in cui sono posti alveari (solitamente di piccole dimensioni, chiamati "nuclei") contenenti le api regine vergini, che effettueranno il volo nuziale in cui si accoppieranno con i fuchi presenti nell'ambiente circostante, presumibilmente nel raggio di 3 km. Nei dintorni dell'apiario contenente le api regine da fecondare l'apicoltore di solito posiziona alcuni apiari che contengono alveari adibiti alla produzione di fuchi (aventi origine genetica nota).

Descrizione

Le stazioni di fecondazione devono avere le seguenti caratteristiche, verificabili attraverso la mappatura della Banca Dati Nazionale Apistica (BDNA):

- distanza di almeno 3 km da un apiario non aderente al programma di selezione / conservazione per cui viene istituita la stazione di fecondazione;
- distanza di almeno 3 km dal confine terrestre nazionale;
- non esclusione dei centri abitati, degli insediamenti industriali, delle strade, nel rispetto della normativa vigente riguardo alle distanze da strade e confini di proprietà.

Inoltre, come indicazioni generali:

- devono essere situate in un'area non interessata da intenso nomadismo;

- non devono essere interessate da fattori ambientali che rappresentino un ostacolo all'accoppiamento delle api (ad esempio fattori climatici come venti forti, ecc.).

Procedure per istituire una stazione di fecondazione

1. Individuazione dell'area secondo i criteri sopra descritti;
2. preparazione della documentazione:
 - richiesta motivata;
 - cartografia con coordinate geografiche dell'apiario da adibire a stazione di fecondazione e individuazione dei confini (3 km rispetto all'apiario adibito a stazione di fecondazione, e/o eventuali elementi geografici delimitanti);
 - estratto della BDNA attestante eventuali apiari propri presenti nell'areale;
 - certificazione della regolare iscrizione all'Albo;
3. invio della documentazione alla Segreteria dell'Albo per approvazione della richiesta da parte della Commissione Tecnica Centrale (CTC) che rilascerà la propria certificazione;
4. presentazione della documentazione di cui sopra all'Assessorato all'Agricoltura della regione/provincia autonoma ed eventualmente ad altre Autorità locali competenti in materia;
5. accettazione della richiesta: pubblicazione della delibera della competente autorità;
6. inoltro della delibera all'Ufficio Centrale (UC) dell'Albo, che provvederà a notificare alle Autorità sanitarie competenti per l'inserimento nella BDNA.

Linee guida per l'utilizzo

L'allevatore / gestore della stazione di fecondazione deve:

- predisporre apiari all'interno del perimetro delimitato dal raggio di 3 km intorno alla stazione di fecondazione da usare per la produzione di fuchi;
- utilizzare colonie con regine di origine nota e conforme alla sottospecie (*A. m. ligustica* o *A. m. siciliana*) per la produzione di fuchi;
- saturare la stazione di fecondazione con fuchi di origine controllata, calcolando 15.000 - 20.000 fuchi ogni 100 regine vergini (tenendo conto che ogni colonia può produrre al massimo 2.000 fuchi per ciclo);
- fornire regine o celle reali selezionate agli apicoltori che insistono nella zona di fecondazione;
- procedere alla eliminazione preventiva dei fuchi dai nuclei di fecondazione qualora siano stati costituiti con materiale di origine genetica non selezionata;
- assicurare che il materiale introdotto sia in condizioni sanitarie idonee. Nel caso in cui la stazione sia ad uso collettivo/pubblico attestare mediante Allegato C del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica che le api e il materiale introdotto nella stazione provengano da apiari sotto controllo sanitario e non sottoposti a restrizioni di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.

Per assicurare una discreta saturazione di fuchi nella stazione si ricorda che:

- per fecondare una regina si raccomanda di calcolare la presenza di 150 - 200 fuchi sessualmente maturi;
- la maturità sessuale del fuco richiede circa 40 giorni dalla deposizione dell'uovo (circa 15 giorni dalla nascita);
- un favo da fuchi deposto per due terzi contiene circa 2.500 celle maschili;
- una colonia può mantenere al massimo un favo da fuchi per volta;
- le colonie orfane o con regine vecchie mantengono più facilmente i fuchi;
- le colonie specificatamente destinate alla produzione di fuchi devono essere ben popolate, con abbondante covata a tutti gli stadi e buone scorte; se sono orfane, necessitano di rimonta di favi con covata.

Tipologia di stazioni di fecondazione

Le stazioni di fecondazione si distinguono in:

1. Stazione di fecondazione per il miglioramento genetico

Sono stazioni di fecondazione istituite per realizzare programmi di miglioramento genetico.

Possono essere private o collettive. In entrambi i casi la gestione deve essere supervisionata dall'UC e dalla CTC dell'Albo, secondo i rispettivi livelli di competenza (ad esempio, scelta e numero delle linee da riprodurre).

Devono avere caratteristiche tali da rendere più facile il controllo degli alveari presenti all'interno dell'area, ad esempio:

1. essere situate in aree isolate (ad esempio, piccole isole, valli montane chiuse, ecc.);
2. essere distanti almeno 3 km da altri apiari la cui origine genetica non sia controllabile;
3. essere situate in un'area non interessata da nomadismo.

Gli apiari dell'allevatore regolarmente iscritto all'Albo presenti all'interno del raggio dei 3 km devono essere sottoposti a controllo annuale per la verifica del rispetto degli standard della sottospecie. Inoltre, regine provenienti dalla stazione dovranno essere inviate annualmente ai CV riconosciuti dall'Albo, per monitorare il corretto funzionamento della stazione (progresso della selezione e rispetto degli standard della sottospecie).

Apicoltori diversi dall'allevatore di cui sopra possono accedere alla zona di rispetto istituita attorno alla stazione di fecondazione, salvo ulteriori restrizioni previste da provvedimenti regionali o locali in materia di accesso alla stazione stessa:

1. per portare nuclei con regine da fecondare, previo accordo con l'allevatore o con il referente della stazione di fecondazione, nel caso di stazioni collettive, e assicurando l'assenza di fuchi nei nuclei contenenti le celle reali / regine vergini;
2. per istituire un nuovo apiario, solo se utilizzano le linee genetiche oggetto del programma di selezione;
3. qualora accettino sopralluoghi e campionamenti da parte di organi competenti dell'Albo o dell'Ente locale preposto alla tutela della zona di rispetto;
4. previa sottoscrizione del regolamento di utilizzo della stazione di fecondazione.

Apicoltori diversi dall'allevatore iscritto all'Albo con apiari già presenti all'interno della zona di rispetto devono:

- accettare sopralluoghi e campionamenti da parte di organi competenti dell'Albo; qualora l'Ente locale abbia legiferato in materia, i controlli da parte di tale Ente possono essere ritenuti alternativi a questi da parte degli organi competenti dell'Albo;
- sottoscrivere il regolamento di utilizzo della stazione di fecondazione, ovvero operare in accordo alle finalità della stazione di fecondazione.

L'allevatore, quando sarà previsto, dovrà segnalare in BDNA l'utilizzo dell'apiario come stazione di fecondazione e la relativa normativa che istituisce la zona di rispetto. A regime, ogni movimentazione verso la stazione di fecondazione sarà comunicata direttamente all'UC dell'Albo, che potrà considerare questo evento al fine della programmazione dei controlli a campione.

2. Stazioni per la conservazione e / o moltiplicazione

Sono stazioni di fecondazione finalizzate alla riproduzione di regine che mantengono gli standard delle sottospecie *A. m. ligustica* e *A. m. siciliana*, destinate alla rimonta aziendale e alla commercializzazione.

Possono essere individuali o collettive.

Devono avere caratteristiche tali da garantire il rispetto degli standard della sottospecie:

1. essere situate in un'area non interessata da nomadismo;
2. essere distanti almeno 3 km da altri apiari la cui origine genetica non sia controllabile o in un'area con bassa densità di alveari non appartenenti al richiedente l'istituzione della stazione di fecondazione o ad altri iscritti all'Albo;
3. coinvolgere gli apicoltori che insistono nel raggio di 3 km dalla stazione tramite la distribuzione di celle reali / regine.

Gli apiari dell'allevatore iscritto all'Albo presenti all'interno del raggio dei 3 km devono essere sottoposti a controllo per la verifica del rispetto degli standard della sottospecie.

Annualmente, l'Albo predispone campionamenti sulle regine fecondate nella stazione per la verifica degli standard della sottospecie.

Apicoltori diversi dall'allevatore titolare della stazione di fecondazione, con apiari già presenti all'interno della zona di rispetto, devono operare in accordo alle finalità della stazione di fecondazione e accettare eventuali campionamenti da parte degli organi competenti dell'Albo o dell'Ente locale preposto alla tutela della zona di rispetto.

Apicoltori diversi dall'allevatore iscritto all'Albo possono accedere alla zona di rispetto intorno alla stazione di fecondazione per istituire un nuovo apiario solo se utilizzano la sottospecie allevata nella stazione di fecondazione, previa sottoscrizione del regolamento di utilizzo della stazione stessa; devono altresì accettare sopralluoghi e campionamenti da parte di organi competenti dell'Albo o dell'Ente locale preposto alla tutela della zona di rispetto.

L'allevatore, quando sarà previsto, dovrà segnalare in BDNA l'utilizzo dell'apiario come stazione di fecondazione e la relativa normativa che istituisce la zona di rispetto. A regime, ogni movimentazione verso la stazione di fecondazione sarà comunicata direttamente all'UC dell'Albo, che potrà considerare questo evento al fine della programmazione dei controlli a campione.

Regole di utilizzo delle stazioni di fecondazione collettive

Deve essere individuato un referente tra gli allevatori iscritti all'Albo che usufruiscono della stazione di fecondazione collettiva.

Il suo nominativo sarà comunicato alla CTC.

Il numero di allevatori utilizzatori e di regine vergini introdotte deve essere valutato di volta in volta in base al numero di colonie produttrici di fuchi predisposte.

Il referente deve tenere un registro della movimentazione dei nuclei nella stazione mediante compilazione di un apposito modulo da parte dei fruitori.

L'accesso degli apicoltori alla stazione di fecondazione, fermo restando quanto esplicitato nei paragrafi precedenti, è consentito a condizione che mantengano i nuclei di fecondazione nella stazione solo per il tempo necessario all'accoppiamento delle loro regine (per un massimo di 21 giorni dalla nascita delle stesse).

9. SCHEMA GENERALE DEL PROGRAMMA DI SELEZIONE

In base alle proprie esigenze gli allevatori iscritti possono individuare un indirizzo di selezione idoneo. Nell'ambito di ogni indirizzo di selezione è previsto uno schema generale di valutazione genetica delle colonie, organizzato come segue.

Il CV ha la finalità di valutare l'efficacia del lavoro di selezione dell'iscritto. Pertanto la restituzione delle regine più performanti non è obbligatoria e sempre necessaria ai fini del proseguo del piano di selezione aziendale.

1° Anno: Formazione dei nuclei di selezione (Riproduzione delle potenziali madri ed invio ai CV)

1. Gli allevatori scelgono, fra le regine valutate nell'anno precedente, di cui possibilmente sia nota la genealogia, quelle risultate migliori in base alle caratteristiche produttive e comportamentali - ovvero in base ai Valori Genetici (VG). Queste regine non devono essere fra loro sorelle e saranno capostipiti delle diverse linee di allevamento.
2. Da ognuna di queste regine madri si otterranno circa 20 regine figlie che si feconderanno nello stesso apiario e nel medesimo periodo. Le regine appartenenti alle diverse linee verranno marcate con colori non convenzionali (ad esempio, arancione, rosa, oro o altri): ogni gruppo di sorelle = un colore.
3. Circa metà delle regine allevate per ognuna delle linee scelte verrà trattenuto in azienda, numerato con il codice identificativo univoco (secondo lo schema riportato al capitolo 6 delle presenti NT), introdotto in alveari uniformi o in nuclei parificati appositamente

- predisposti, condotti in modo uniforme, mantenuti in uno stesso apiario (stanziale) e giudicati durante l'anno successivo in funzione dei caratteri produttivi e comportamentali.
- 4 La rimanente metà delle regine (cioè 8-10 per linea) verrà inviata al CREA-AA in gabbiette uguali (di plastica gialle), in maniera tale da risultare anonime per i valutatori. Andrà allegata scheda identificativa secondo lo schema riportato al capitolo 6 delle presenti NT. Le regine dovranno tassativamente arrivare al CREA-AA nel periodo prestabilito, ponendo attenzione a prelevarle dal nucleo poco prima dell'invio, in modo da limitare il tempo di permanenza delle regine nelle gabbiette. Subito dopo l'arrivo al CREA-AA le gabbiette verranno contrassegnate e distribuite ai CV.

Entro il mese di marzo dell'anno di invio delle regine per la valutazione, gli allevatori potranno richiedere all'UC che le proprie regine siano valutate in CV situati in un'area pedoclimatica simile a quella in cui sono situati i propri allevamenti oppure che vengano valutate in aree pedoclimatiche diverse.

2° Anno: Valutazione delle performance dei nuclei di selezione

La gestione delle colonie formanti il nucleo di selezione avviene secondo la normale conduzione dell'allevatore ed in base allo specifico indirizzo di selezione. L'allevatore ha comunque cura di:

- mantenere le regine del programma unite in un unico apiario (stanziale eventualmente anche insieme ad altre colonie estranee al programma;
- compilare l'apposita scheda (disponibile sulla pagina web dell'Albo) ad ogni visita;
- evitare lo spostamento di favi con covata e/o scorte (aggiunte e prelievi) eseguito durante le normali procedure di "livellamento" stagionali; tale spostamento potrà essere eseguito solo in casi di necessità, e comunque evitare di rinforzare le colonie con sviluppo scarso e lento per consentire una corretta valutazione. I prelievi di covata dalle colonie più forti andranno invece limitati all'effettivo pericolo di sovraffollamento del nido, magari anticipando la posa dei melari.

I dati delle valutazioni del gruppo di regine trattenute dall'allevatore dovranno essere inviate al CREA-AA entro la fine di ottobre. I dati raccolti dagli allevatori e quelli raccolti dai CV costituiranno la base dei giudizi sulle regine. Il CREA-AA provvederà ad inserirli nella BD di www.beebreed.eu, validando i dati delle performance consegnati. Quindi l'allevatore riceverà i tabulati con i valori genetici suddivisi per i diversi caratteri considerati, e l'indicazione di quali regine riprodurre, in tempo utile per poter ricevere dai CV le regine migliori e per organizzare l'allevamento. I dati saranno pubblicati online e disponibili sulla pagina web www.beebreed.eu e sulla pagina web dell'Albo, indicativamente entro la metà di febbraio di ogni anno.

3° Anno: Riproduzione dei ceppi scelti

La riproduzione avviene secondo lo schema prescelto tra quelli riportati nell'Allegato 3.

Come esempio di base, al primo anno di riproduzione, avendo valutato due gruppi di regine sorelle appartenenti a due linee distinte, la migliore (in base ai VG) di un gruppo andrà a costituire la linea materna mentre la migliore (in base ai VG) dell'altro gruppo costituirà la linea paterna. La regina individuata per la linea paterna sarà usata per la produzione di un congruo numero di regine figlie da adibire alla produzione di fuchi. Il numero di regine prodotte dovrà essere proporzionale al numero di fuchi necessari per le regine da fecondare (vedere Linee guida per utilizzo delle stazioni di fecondazione).

L'allevamento di regine e fuchi del "nucleo di selezione" avverrà in tempi sincronizzati in modo da far coincidere le maturità sessuali delle due caste dei riproduttori. In ogni caso i gruppi di regine sorelle così fecondate verranno spedite al CREA-AA in modo da arrivare nel periodo prestabilito (si ripete quindi il ciclo come già descritto per il 1° anno).

10. UTILIZZO DEL LOGO/MARCHIO

L'utilizzo del logo dell'Albo è regolato da specifico regolamento d'uso del Marchio (Allegato 4) e viene concesso agli iscritti che ne abbiano fatto richiesta e ne abbiano titolo.

È dunque fatto divieto di utilizzo a fini pubblicitari per gli iscritti che non ne hanno titolo secondo il regolamento d'uso del Marchio (Allegato 4).



ALBO NAZIONALE DEGLI ALLEVATORI DI API ITALIANE	DISCIPLINARE
DOMANDA DI AMMISSIONE	ALLEGATO 1

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEGLI ALLEVATORI
DI API ITALIANE – SEZIONE *Apis mellifera***

All'Ufficio Centrale dell'Albo Nazionale
degli Allevatori di Api Italiane
presso CREA-AA
Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente
via di Corticella, 133
40128 Bologna (BO)

La/Il sottoscritta/o(1)
nata/o a il
residente a(2)

(tel.), in qualità di legale rappresentante dell'azienda, con
responsabile dell'allevamento la Sig.ra/il Sig. fa domanda di iscrizione
all'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane - sezione, di cui al D.M.
n.20984 del 10.03.1997 (integrato da modifiche contenute nei D. M. n. 21547 del 28 maggio 1999 e
D. M. n. 1839 del 30 gennaio 2013), dichiarando di non svolgere attività progettuali, sperimentazioni
e attività di lavoro a qualsiasi titolo con il CREA-AA. Qualora tali attività siano in essere, dichiara di
specificarne in un'apposita relazione, i contenuti, l'unità operativa del CREA coinvolta e la relativa
durata.

Dichiara altresì di conoscere le disposizioni stabilite dal Disciplinare dell'Albo stesso e dalle relative
Norme Tecniche.

La/Il sottoscritta/o si impegna ad allevare, negli apiari controllati e autorizzati, solo api regine della
sottospecie *Apis mellifera* e a commercializzare esclusivamente api regine
provenienti da detti allevamenti.

La/Il sottoscritta/o allega:

- a) relazione tecnica (allegato 2) ed eventuale specifica aggiuntiva relativa alle attività progettuali in
essere;
- b) copia del modulo aggiornato del censimento dei propri alveari presso la Banca Dati Nazionale
Apistica;
- c) copia del Disciplinare e relative Norme Tecniche dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api
Italiane debitamente sottoscritta per accettazione;
- d) ricevuta del versamento della quota di “prima iscrizione” all'Albo, come indicato nel sito web
Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane - Agricoltura e Ambiente – CREA.

In fede

data firma

1) Se persona giuridica specificare la ragione sociale oltre alle generalità del legale rappresentante;

2) Comune, via o piazza, numero civico e codice postale.

ALBO NAZIONALE DEGLI ALLEVATORI DI API ITALIANE	DISCIPLINARE
RELAZIONE TECNICA	ALLEGATO 2

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR – General Data Protection Regulation”), al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Qualora le attività a Lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella Sua titolarità sarà Sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.

1. Dati anagrafici

COGNOME E NOME.....

RAGIONE SOCIALE /AZIENDA

.....

P. IVA.....

CODICE FISCALE

VIA

CAP

LOCALITÀ

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO

PEC

E-MAIL.....

2. Organizzazione

2.1 N° complessivo di alveari e sciame censiti in BDNA (allegare copia dell’ultimo censimento in BDNA)

2.2 Indirizzo produttivo principale (miele, sciame, api regine, altro).....

2.3 Elenco degli apiari destinati alla selezione e riproduzione di api regine, allevamento fuchi e produzione sciame:

APIARIO		N° Alveari	FINALITÀ PRODUTTIVE (api regine, sciame, fuchi, valutazione performance)
N°	progressivo BDNA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			

2.4 Anno di inizio dell'attività di allevamento di api regine

2.5 Numero di api regine prodotte annualmente (media ultimi 3 anni)

2.6 n° api regine utilizzate per rimonta interna

2.7 Le api regine vengono distribuite a livello:

- locale o regionale ☐
- nazionale ☐
- europeo ☐
- extraeuropeo ☐

2.8 Verso quali paesi esteri è indirizzata l'esportazione?

.....

2.9 Altre informazioni eventuali

.....

.....

.....

.....

3. Allevamento: tecniche e attrezzatura

3.1 In quale periodo dell'anno l'allevamento garantisce la produzione di api regine?
(indicare le date approssimative)

DA

A

.....

.....

3.2 Indicare le modalità e il numero di unità di allevamento delle celle reali utilizzati (starter, cassoni, alveari orfani ecc.) ed eventuali altre informazioni tecniche relative.

- starter orfani n°

☐

- cassoni n°

☐

- alveari orfani n°

☐

- altro

.....

3.3 Indicare il numero medio di innesti per unità di allevamento e il numero medio (indicativo) di celle prodotte in stagione

.....

3.4 Indicare il numero e il tipo di nuclei di fecondazione utilizzati, in normali condizioni di attività

.....

.....

3.5 Quale metodo di marcatura delle regine viene adottato (se marcate)?

3.6 Breve relazione dei processi di produzione dalla cella alla regina feconda (indicare i tempi di maturazione delle celle, eventuale utilizzo di incubatrice, introduzione di cella o vergine, tempi raccolta della regina feconda, ecc.)

4. Tecniche di selezione

4.1 Indicare a quali dei seguenti caratteri viene effettivamente data priorità nell'allevamento e assegnare ad essi un punteggio secondo una scala da 1 a 5 (1 = scarso interesse; 5 = massima importanza).

		<u>Punteggio</u>
Produzione di miele	☐	
Produzione di covata	☐	
Popolosità	☐	
Scarsa attitudine alla sciamatura	☐	
Docilità	☐	
Colore dell'ape regina	☐	
Comportamento igienico	☐	
Altri:	☐	

.....

4.2 Quanti alveari vengono sottoposti a valutazione?

.....

4.3 Quanti controlli di valutazione vengono effettuati nell'arco della stagione attiva?

.....

4.4 Per quanti anni si sottopongono a valutazione le api regine?

.....

4.5 Quali sono le modalità di registrazione dei dati di valutazione?

Nessuna registrazione ☐

Semplice annotazione su carta ☐

Schede o registri appositi ☐

Supporti informatici ☐

4.6 Quante madri vengono scelte e utilizzate per la riproduzione?

.....

4.7 Viene effettuato l'allevamento dei fuchi a fini riproduttivi?

SÌ

☐

NO

☐

4.8 I fuchi sono prodotti da api regine selezionate?

SÌ

☐

NO

☐

4.9 Indicare il numero di alveari destinati alla produzione di fuchi e le modalità di allevamento degli stessi

.....

.....

.....

.....

4.10 Indicare il numero di apiari destinati alla fecondazione

.....

4.11 Indicare le caratteristiche orografiche / vegetazionali / apistiche (presenza di apiari nei dintorni) degli apiari in cui sono posizionati i nuclei di fecondazione

.....

4.12 Viene utilizzata la tecnica dell'inseminazione strumentale?

Sì ☐ NO ☐ Solo in passato ☐

4.13 Indicare la provenienza delle api regine che eventualmente vengono introdotte nell'allevamento

- da allevatori limitrofi ☐
- da allevatori di altre regioni ☐
- da allevatori di altre nazioni ☐

Specificare i paesi esteri di provenienza:

.....

4.14 Vengono allevate o sono state allevate in passato api di sottospecie diversa oppure ibridi?

Sì ☐ NO ☐

4.15 Nel caso di risposta affermativa alla precedente domanda, indicare le motivazioni tecnico/economiche alla base della scelta e l'anno dell'ultima introduzione di regine di sottospecie diversa.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.16 Le api allevate vengono sottoposte a controlli biometrici / genetici?

- No ☐
- Saltuariamente ☐

- Regolarmente

☐

- 4.17 Indicare se sul territorio in cui è situato l'allevamento sussistono condizioni oggettive che ostacolano la conservazione della sottospecie allevata o che comunque inficiano gli obiettivi qualitativi prefissi con il lavoro di selezione

.....

.....

.....

.....

5. Collaborazioni e prospettive

- 5.1 L'azienda è socia di una o più associazioni di allevatori di api regine, a livello locale, nazionale o internazionale? Se sì, quale?

.....

.....

- 5.2 L'azienda sta partecipando ad iniziative per la tutela e il miglioramento genetico della sottospecie, nell'ambito di associazioni o in collaborazione con enti locali o istituzioni di ricerca? Nel caso, indicare sinteticamente lo scopo di tali attività, l'associazione / organizzazione coinvolta e i programmi di lavoro comuni.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 5.3 Vi è la disponibilità a partecipare a programmi collaborativi di selezione con altri allevatori?

SÌ ☐

NO ☐

.....

- 5.4 Riportare ogni altra informazione si ritenga qualificante l'attività dell'azienda, a livello tecnico e nei confronti del mercato delle api regine.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 5.5 Indicare le motivazioni alla base della richiesta di iscrizione e le aspettative nutrite.

.....

.....

.....

.....

DATA

FIRMA.....

ALBO NAZIONALE DEGLI ALLEVATORI DI API ITALIANE	DISCIPLINARE
SCHEMI DI RIPRODUZIONE	ALLEGATO 3

Utilizzando i valori genetici ottenuti tramite metodo BLUP, distinti per carattere oppure combinati in un valore genetico complessivo, e in base all'importanza che l'allevatore attribuisce ai diversi caratteri valutati, vengono selezionati i riproduttori: le regine madri e le regine da destinare alla linea paterna (da cui ottenere regine produttrici di fuchi).

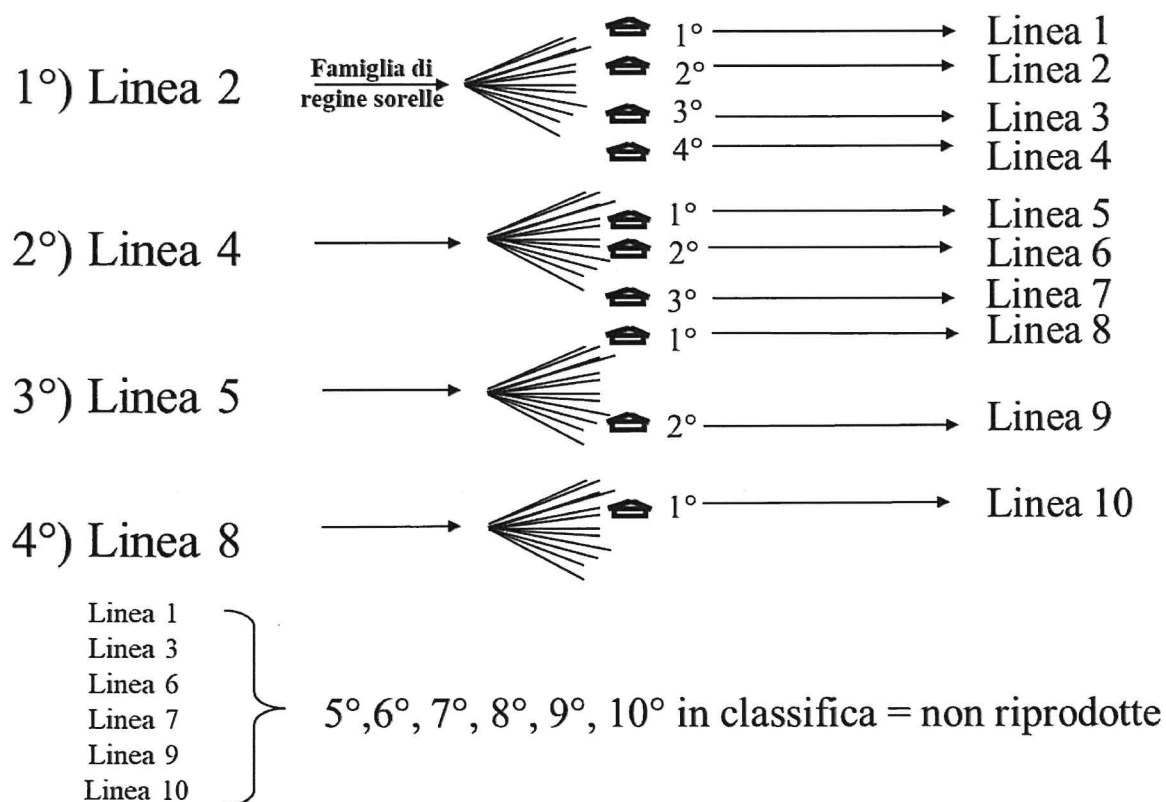
Negli schemi citati si presuppone una numerosità minima del nucleo di selezione di 100 colonie, e una media di riproduzione di circa il 10% dei soggetti valutati, che sono usati sia per produzione regine che per produzione di regine produttrici di fuchi. Quali colonie verranno destinate alla produzione di regine e di fuchi viene deciso in base allo schema di riproduzione applicato. Di seguito si riporta una descrizione di alcuni schemi di riproduzione:

▪ *Riproduzione familiare*

Viene effettuata una classifica per linee ed entro linee (famiglie di regine sorelle) in modo che ad ogni generazione le 4 linee migliori classificate siano utilizzate per costituire 10 nuove linee con le migliori colonie. Le colonie che allevano le regine sono le stesse che allevano anche i fuchi.

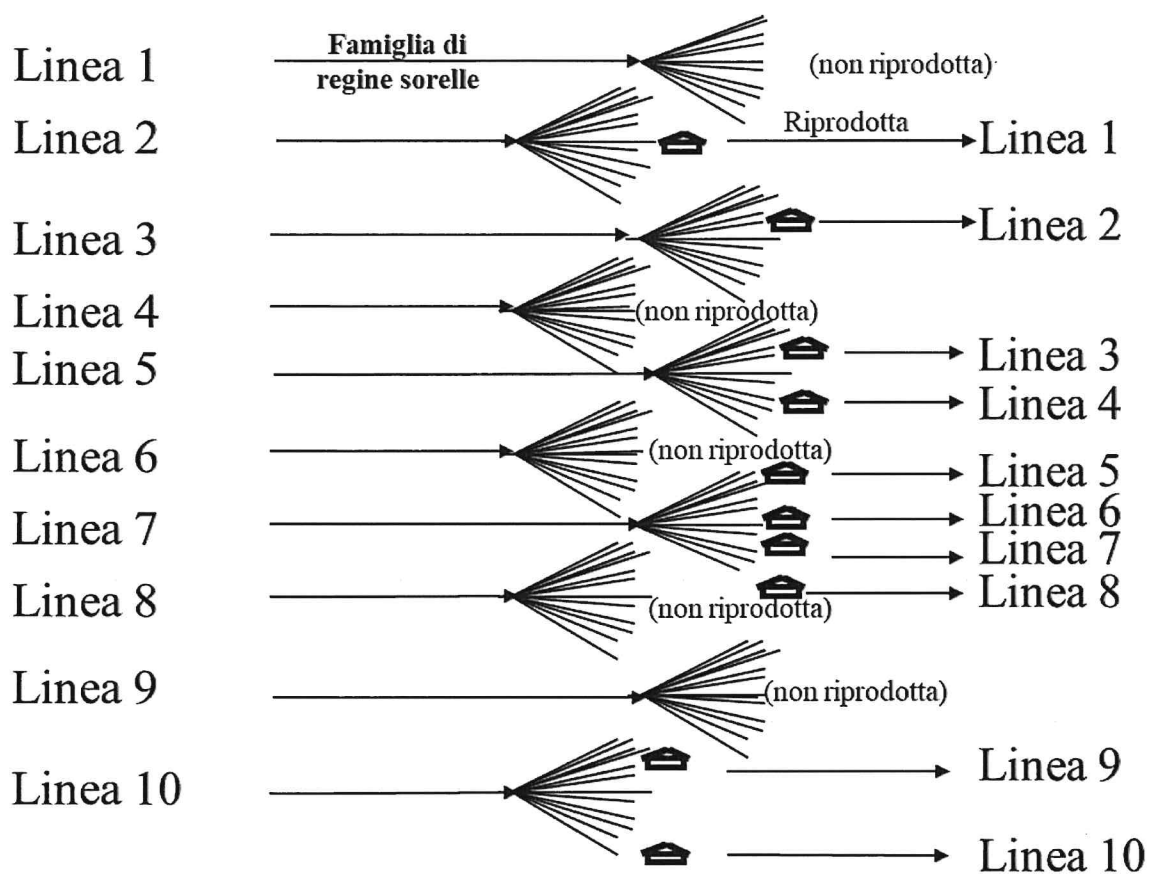
Classifica per linee (interlinea)

Classifica per colonia (intralinea)



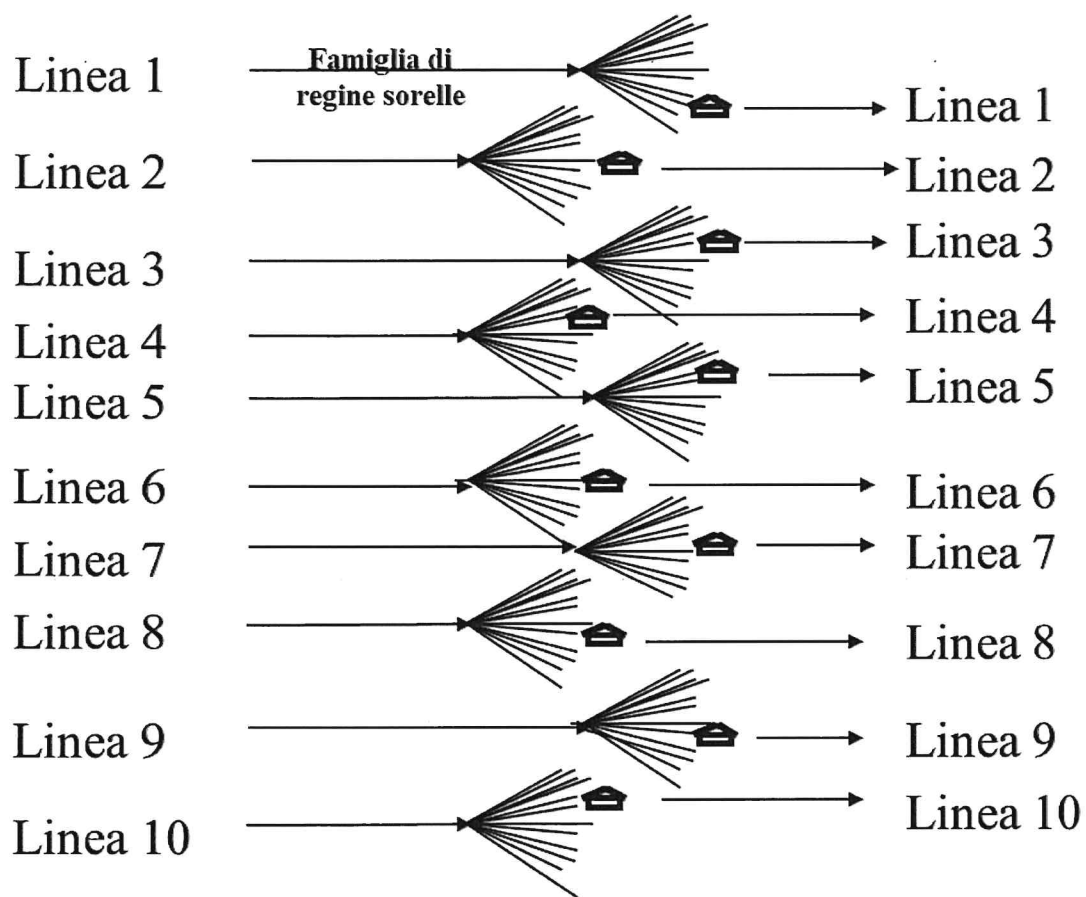
▪ Riproduzione a “random selection” o per indice

Ad ogni generazione le linee vengono ricostituite a partire dalle migliori colonie nella classifica, indipendentemente dalla linea di appartenenza; in questo modo il progresso genetico è più rapido, ma c'è il rischio che venga mantenuto un minor numero di linee.



▪ Schema a *rimpiazzo*

Ad ogni generazione ogni linea viene ricostituita con le proprie migliori colonie. Le peculiarità di una linea vengono mantenute ma c'è un progresso genetico più lento. Questo tipo di schema è adatto per la salvaguardia e il mantenimento di ecotipi e di sottospecie in via di estinzione.



ALBO NAZIONALE DEGLI ALLEVATORI DI API ITALIANE	DISCIPLINARE
REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "ALBO NAZIONALE ALLEVATORI API ITALIANE"	ALLEGATO 4

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "ALBO NAZIONALE ALLEVATORI API ITALIANE"

Art. 1 – Marchio

La Commissione Tecnica Centrale dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane (CTC), allo scopo di distinguere, tutelare e promuovere la produzione e il commercio di api regine, sciami e pacchi d'api con regina, appartenenti alle sottospecie italiane autoctone, istituisce un marchio collettivo, che viene depositato ufficialmente. Il marchio depositato è rappresentato nella presente configurazione grafica, a colori:



Il marchio reca in evidenza la scritta "Albo Nazionale Allevatori Api Italiane", che fiancheggia tre cerchi che simboleggiano il Tricolore, e al centro un'immagine stilizzata di un'ape regina posta sopra uno sfondo di api operaie. Esso è di esclusiva titolarità del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, Centro di Ricerca di Agricoltura e Ambiente (CREA – AA), che per il tramite della CTC ne consente l'uso (revocabile) agli iscritti all'Albo che ne abbiano fatto richiesta e che ne abbiano diritto, nel rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento.

Art. 2 - Uso del marchio

L'adesione all'uso del marchio è volontaria e subordinata al versamento di un contributo annuale per la gestione delle attività connesse. L'entità del contributo viene deliberato annualmente dalla CTC.

L'uso del marchio è riservato agli iscritti a pieno titolo all'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane che soddisfino i requisiti richiesti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

La richiesta di uso del marchio deve essere effettuata entro il mese di marzo, usando apposito modulo da inviare alla segreteria dell'Albo. L'azienda richiedente deve obbligatoriamente inviare regine in valutazione, nel periodo stabilito dall'UC, nello stesso anno in cui presenta la richiesta. Una volta completate le verifiche con esito favorevole l'UC, acquisito il parere della CTC, comunica al richiedente il diritto all'uso del marchio. Da quel momento in poi, e finché sussistano i requisiti per il suo utilizzo, il richiedente ne potrà fare uso, quale segno di appartenenza all'Albo, in

documentazioni cartacee e telematiche. Può inoltre essere impiegato sul prodotto e / o sulla cartellinatura a scopo promozionale.

Il marchio può essere utilizzato su carta intestata, cataloghi, pagine web, materiale informativo e documentazioni in genere, oppure per la realizzazione di targhe e per la connotazione di stand espositivi in occasione di manifestazioni fieristiche e convegni. Può inoltre essere usato per targhette per le scatole da spedizione, per gabbiette porta-regine, per i cassettini porta sciami o pacchi d'api con regina, secondo i criteri descritti sotto.

La superficie del marchio deve essere dimensionata in modo tale da garantire visibilità significativa ai segni distintivi dell'Albo. Sono ammesse le riduzioni o gli ingrandimenti, purché vengano mantenute le proporzioni originali.

Il marchio non deve essere coperto da altre scritte o etichette.

Art. 3 - Obblighi

Gli utilizzatori del marchio si impegnano:

- a) ad osservare le disposizioni del presente Regolamento e le delibere ad esso attinenti adottate dagli organi dell'Albo;
- b) a consentire il controllo da parte degli organi dell'Albo sulla propria attività di produzione e di commercializzazione, acconsentendo in ogni momento a sopralluoghi, verifiche, esami, ed analisi di laboratorio, sia delle api, sia dei metodi, sistemi e ambienti di produzione e quant'altro ad essi collegato;
- c) ad esibire agli organi dell'Albo, su richiesta, ogni documentazione, ai fini di un più efficace controllo dell'utilizzazione del marchio.

Art. 4 – Requisiti tecnici per l'uso del marchio

Gli iscritti all'Albo a pieno titolo hanno diritto ad utilizzare il marchio se sono soddisfatti i seguenti requisiti che garantiscono il rispetto degli standard della sottospecie¹:

- a) Assenza di non-conformità rilevate su campioni inviati per analisi d'appartenenza alla sottospecie, su tutte le progenie delle regine sottoposte a valutazione e su prelievi effettuati dagli organi dell'Albo nell'anno precedente; nel caso di controlli a campione in azienda, eventuali non-conformità comporteranno la sospensione immediata dell'uso del marchio;
- b) spedizione annuale (anziché biennale, come previsto per l'iscrizione all'Albo) delle regine ~~in~~ per la valutazione presso i centri di valutazione riconosciuti dall'Albo²; il numero delle api regine da inviare verrà stabilito annualmente dalla CTC e comunicato agli utilizzatori.

Art. 5 – Controlli - procedura

Gli organi dell'Albo si riservano il diritto di controllare che l'utilizzo del marchio corrisponda al rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento. Ogni utilizzatore del marchio è quindi soggetto a verifiche tecniche specifiche da parte del personale dell'UC in seguito a valutazioni della CTC, avvalendosi anche di tecnici riconosciuti.

¹ in base a metodo ufficiale dell'Albo, come descritto nel Disciplinare dello stesso

² Elenco Centri di Valutazione disponibile sul sito dell'Albo

Sono previste due tipi di verifiche:

a) presso i centri di valutazione in cui sono state inviate le api regine da parte degli iscritti aderenti al marchio. Questo tipo di controllo verrà svolto annualmente. Il campionamento sarà svolto su tutti gli alveari con regine provenienti dagli allevatori iscritti all'Albo che utilizzano il marchio;

b) in azienda iscritta aderente al marchio - sulla popolazione apistica aziendale e sulle stazioni di fecondazione; il tecnico designato preleverà campioni di api redigendo apposito verbale; tale controllo, svolto periodicamente a campione, ha lo scopo di raccogliere campioni di api rappresentativi della popolazione apistica aziendale per la verifica del rispetto degli standard delle sottospecie.

I campioni prelevati saranno inviati al CREA - AA per le analisi di laboratorio dirette ad accertarne la rispondenza ai requisiti previsti dal Disciplinare dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane e relative Norme Tecniche e dal presente Regolamento, dando comunicazione dei risultati all'interessato.

Art. 6 - Sanzioni

L'azienda decade con effetto immediato dal diritto di utilizzare il marchio qualora perda la propria qualità di allevatore regolarmente iscritto ai sensi dell'Art.7 del Disciplinare vigente o per eventuale non conformità agli artt.3 e 4 del presente regolamento.

In caso di mancato rispetto dei requisiti per l'uso del marchio da parte di un iscritto, la CTC può:

- a) sospendere provvisoriamente dal diritto di utilizzo del marchio sino a nuova delibera della CTC previa verifica dell'efficacia delle azioni correttive intraprese;
- b) ove l'uso abusivo e irregolare del marchio leda l'interesse generale dei produttori, revocare l'utilizzo del marchio e avviare azioni legali in nome e per conto di tutti gli utilizzatori.

L'interessato può inoltrare reclamo scritto alla CTC entro due settimane dalla comunicazione della decisione di sospensione o revoca.

L'azienda dovrà cessare immediatamente l'utilizzo del marchio e dovrà provvedere a rimuovere il medesimo da ogni materiale di sua pertinenza entro quindici giorni dalla sospensione / revoca, anche nel caso di impugnativa.

L'utilizzo del marchio in ambito convegnistico e/o di attività tecnico – scientifiche deve essere richiesto. Tale richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla data indicata per l'evento. L'utilizzo è tacitamente autorizzato dalla CTC dell'Albo quando siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e non sia pervenuta risposta.

Art. 7 - Disposizioni finali

Tutte le disposizioni relative all'utilizzo del marchio saranno rese note mediante comunicazioni dell'Albo attraverso i propri mezzi di informazione. Anche i provvedimenti adottati e resi definitivi, di cui all'Art. 6, saranno oggetto di pubblicazione. Non sono ammesse rivendicazioni o pretese di qualsiasi natura nei confronti dell'Albo e del CREA – AA a causa dell'esclusione dal diritto di utilizzo del marchio, ovvero a causa del rifiuto al conferimento del diritto stesso.

Il laboratorio di riferimento per verifica della conformità alla sottospecie è unicamente quello del CREA – AA.

Il CREA - AA non assume alcuna responsabilità circa l'operato degli aderenti all'iniziativa.

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dall'utilizzo del marchio è quello della sede del CREA - AA.

ALBO NAZIONALE DEGLI ALLEVATORI DI API ITALIANE	DISCIPLINARE
REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "ALBO NAZIONALE ALLEVATORI API ITALIANE"	ALLEGATO 5

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (NEL SEGUITO "GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION")

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La informiamo che qualora le attività a Lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella Sua titolarità sarà Sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) con sede legale in via Po n. 14, 00198 Roma, tel. 06 47836.1, nella persona del legale rappresentante.

Responsabile della protezione dei dati

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali o alle modalità di esercizio dei diritti elencati di cui agli artt. 15 e 22 del GDPR della presente informativa, si può contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Categorie dei dati trattati

I dati trattati dal Titolare includono: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo e-mail), dati bancari e/o di pagamento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati per permettere l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane, e per finalità connesse e strumentali alla gestione dell'Albo stesso, nonché per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa).

Inoltre, il trattamento può essere finalizzato anche all'invio di materiale informativo nonché alla pubblicazione di alcuni dati sulla pagina Web dell'Albo (solo in caso di autorizzazione mediante consenso espresso in calce alla presente informativa).

La mancata comunicazione dei dati determinerà l'impossibilità di svolgere le attività spettanti al Centro.

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Destinatari dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti interni o esterni all'Ente, quali dipendenti, consulenti e professionisti, dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione delle finalità sopra descritte e a Enti, Amministrazioni pubbliche, Istituti pubblici competenti ed eventuali altri soggetti ai quali la normativa di volta in volta vigente imponga un obbligo di comunicazione, anche in ragione della natura giuridica e degli scopi perseguiti dal Titolare.

I dati personali non saranno in alcun modo soggetti a trasferimenti in paesi extra UE.

Periodo di conservazione dei dati

I dati anagrafici e di contatto saranno conservati illimitatamente.

Diritti dell'Interessato

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica di quelli inesatti, di integrazione di quelli incompleti, di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opposizione al loro trattamento (ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR).

Per informazioni circa le modalità di esercizio dei diritti si può contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

L'Interessato, infine, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR o di qualsiasi altra normativa applicabile, secondo le modalità indicate sul sito Internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PER ATTIVITÀ INFORMATIVA E PER LA PUBBLICAZIONE SULLA PAGINA WEB DELL'ALBO

L'Interessato, con la propria firma sotto riportata, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per invio di materiale informativo, iniziative (es. eventi, manifestazioni *etc.*), impiegando forme "tradizionali" ovvero "telematiche" di contatto, e alla pubblicazione dei dati di seguito riportati sulla pagina Web dell'Albo:

	SÌ	NO
• indirizzo.....	☐	☐
• tel. ufficio.....	☐	☐
• tel. cellulare.....	☐	☐
• e-mail.....	☐	☐
• codice allevamento.....	☐	☐
• anno iscrizione.....	☐	☐

In caso di mancato consenso non verrà posta in essere l'attività informativa e di pubblicazione di alcuni dati sulla pagina Web dell'Albo.

Data

Firma dell'Interessato

ALLEGATO 6

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ E RISERVATEZZA

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il in qualità di Componente della Commissione Tecnica Centrale (CTC) dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane (di seguito Albo), presa visione dell'ordine del giorno della riunione della CTC del GG/MM/AAAA e dei/delle candidati/e proponenti (di seguito proponenti)

..... che hanno presentato istanza di iscrizione all'Albo e della relativa documentazione presentata, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- a. di non avere in corso rapporti di collaborazione personali, comunque retribuiti, con i/le proponenti;
- b. di non avere rapporti associativi, di lavoro o di parentela con i candidati proponenti;
- c. di non fare parte di organismi di amministrazione e consulenza scientifica, anche a titolo gratuito, facenti capo al soggetto proponente;
- d. di non far parte di Associazioni e/o Enti, Organizzazioni, che hanno stipulato accordi di "associazioni temporanee di scopo" o simili (es. AT di impresa) insieme al proponente che ha presentato istanza di iscrizione all'Albo;
- e. che non vi è interesse personale in competizione con le attività in esame;
- f. di non avere comunque interessi anche contrastanti con la eventuale attivazione dell'iniziativa e/o attività da valutare;
- g. di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto nell'esame e valutazione delle attività in oggetto;
- h. di impegnarsi a rispettare, nell'espletamento dell'incarico, la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite durante i lavori della stessa ed in relazione ad essi.

Consapevole dei particolari vincoli di segretezza legati all'esecuzione delle attività, si impegna, altresì, a non divulgare alcuna delle informazioni acquisite in virtù dell'incarico affidato e a restituire all'Ufficio Centrale dell'Albo, al termine del proprio lavoro, tutta la documentazione ricevuta.

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data.....

Firma

ALLEGATO 7

ISCRIZIONE IN CASO DI SOCIETÀ

Dal punto di vista formale abbiamo:

1. la società agricola deve avere come oggetto l'esercizio dell'apicoltura, dell'agricoltura e delle attività connesse. Tali attività sono individuate dall'art. 2135 del Codice civile e tra quest'ultime rientrano la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e tutte le attività connesse. Secondo questo articolo, per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono tutte le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine". Nel caso dell'apicoltura quindi si tratta di esercitare la "conduzione degli alveari" e, quale attività connessa, la "manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente provenienti dall'allevamento di animali" (n.d.r. api in questo caso).
2. La società deve obbligatoriamente avere come oggetto dell'attività l'esercizio dell'allevamento di api (detiene e conduce alveari).
3. Un ulteriore requisito, di carattere sostanziale, riguarda la equiparazione della impresa agricola alla figura dello IAP e questo requisito, come indicato da differenziate e specifiche normative, varia in base al modello societario prescelto: società di persone, società di capitali o di cooperative:

Nel caso di società **di persone-A** almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD), mentre i rimanenti soci non devono essere necessariamente agricoltori, indipendentemente dal loro numero.

Nel caso in cui si tratti di società in accomandita semplice (s.a.s.) va specificato che almeno un socio accomandatario deve essere qualificabile come imprenditore agricolo professionale.

Nelle società **di capitali-B** deve possedere il requisito dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto almeno un amministratore.

Passando alle società **cooperative-C**, questa tipologia di società affinché possa essere classificata come IAP è richiesto che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di IAP o coltivatore diretto.

Enti, Associazioni o Consorzi che possono associare o meno anche altre Associazioni o Enti o che sono **Organizzazioni di produttori** non possono iscriversi all'Albo.

Va specificato che, secondo l'art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall'amministratore a una sola società, (di capitali o cooperativa) per evitare quella che potrebbe essere la fittizia creazione di cariche amministrative al solo fine di ottenere la classificazione come IAP.

A prescindere dalla forma societaria, intestataria degli alveari registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) apistica, andrà specificato il nominativo del Responsabile dell'allevamento e andrà ufficialmente comunicato tramite PEC ad aa@pec.crea.gov.it qualsiasi variazione avvenga nell'assetto societario (statuto e ogni altra variazione societaria) nello stesso anno solare.

ALLEGATO 8

CHECK LIST CANDIDATI ISCRITTI

CHECK LIST

Proponente:

Aspetti generali		Note
☐	Rapporti associativi, di lavoro o di parentela con il proponente	
☐	Tipologia proponente	
☐	Numero di soci e modello organizzativo	
☐	Tipologia soci	
☐	Osservazioni Statuto (se presente)	
☐		
☐		
☐		
☐		
Domanda		Note
☐	Rispetto tempistica prevista per l'invio della domanda (ave presente finestra di presentazione istanze)	
☐	Verifica se chi ha sottoscritto la domanda coincide con chi gestisce gli apiani	
☐	Verifica informazioni richieste nella domanda (vedere disciplinare e NT)	
☐		
☐		
☐		
Aspetti tecnici		Note
☐	Requisito numero di alveari	
☐	Ubicazione	
☐	Sopralluogo	
☐	Campionamento (modalità, numero di campioni, ecc.)	
☐	Esito analisi morfometriche/genetiche	
☐	Requisito soglia minima > del 70 % conformità standard	
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE		Note
☐	Esame integrazione documentale	
☐	---	
☐		
☐		
☐		

DATA:

Controllo eseguito da: